


UMI 01 e 02 appr. luglio 2013

UMI 01 e 02 unificate in 01




modifiche alle **NORME ATTUATIVE DELLE UNITA' MINIME DI INTERVENTO (UMI)**

3. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della LR 16/2012, gli interventi eseguiti sugli edifici compresi nelle UMI che usufruiscano dei contributi di cui al Decreto legge 6 giugno 2012 n. 74 e successive ordinanze commissariali e la concessione dei relativi contributi sono subordinati alla presentazione di un progetto unitario di intervento e alla formazione dei conseguenti titoli edilizi. *Per il rilascio del titolo edilizio occorre attenersi al contenuto dell'allegato A del DGR 1373/2011 "Documentazione attinente alla riduzione del rischio sismico necessaria per il rilascio del permesso di costruire e per la denuncia di inizio di attività".*
4. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della LR 16/2012, fermo restando l'obbligo di redigere un progetto unitario per l'intera UMI individuata, il progetto unitario di ogni singola UMI potrà essere attuato per fasi o per lotti distinti, sulla base di autonomi titoli abilitativi. In tal caso, ~~i progettisti incaricati potranno~~ *il progettista incaricato del progetto unitario potrà* sottoporre al Comune una proposta di suddivisione dell'intervento sulla UMI in più fasi o lotti, sulla base di una relazione ~~a firma di tutti i progettisti incaricati,~~ che asseveri che il livello di sicurezza raggiunto da ciascuna fase o lotto d'intervento non sia inferiore a quello stabilito dalle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 e dal progetto approvato. In caso di suddivisione per fasi o lotti distinti, ai sensi del comma 5 dell'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013 dovranno essere stabiliti i tempi di attuazione dei singoli lotti al fine di evitare interferenze di cantiere e garantire idonee condizioni di sicurezza.

8. I proprietari di immobili facenti parte di una UMI che ritengano necessario modificarne il perimetro ~~della UMI~~, oppure suddividerla in due o più UMI, oppure modificare le correlazioni con UMI o edifici contigui, per ragioni strutturali, morfologiche o funzionali, in base agli approfondimenti sviluppati alla luce dei rilievi geometrici e strutturali effettuati o a scelte strutturali di progetto che escludano la correlazione (previsione di giunti strutturali), possono proporre al Comune, a mezzo di perizia asseverata del progettista, la modifica ~~alla perimetrazione~~ dell'Unità Minima di Intervento (UMI), indicando le motivazioni della richiesta e i dati necessari per la compilazione della "scheda di perimetrazione delle UMI". Il Comune può approvare la proposta con apposita delibera consigliare.

9. I proprietari di immobili facenti parte di due o più UMI o edifici contigui ~~contigue~~ che ritengano necessario modificare il perimetro delle UMI, fondendole in un'unica UMI, per ragioni strutturali, morfologiche o funzionali, in base agli approfondimenti sviluppati alla luce dei rilievi geometrici e strutturali effettuati, ovvero ai fini dell'applicazione del comma 6 dell'art. 3 dell'Ordinanza commissariale n. 60/2013 per UMI con livelli operativi diversi (ossia l'elevazione del livello operativo da B o C ad E0, nei casi previsti), possono proporre al Comune la perimetrazione di un'unica Unità Minima di Intervento (UMI), indicando le motivazioni della richiesta e i dati necessari per la compilazione della "scheda di perimetrazione delle UMI". Il Comune può approvare la proposta con apposita delibera consigliare.

13. I progetti delle UMI che comprendano edifici per i quali siano già stati rilasciati titoli abilitativi o di UMI che siano contigue ad edifici rispetto ai quali la planimetria e le schede indichino elementi simbolici di correlazione (freccie o pallini) per i quali siano già stati rilasciati titoli abilitativi, dovranno prendere in considerazione ~~gli eventuali~~ tali titoli abilitativi già rilasciati, prendendone visione presso ~~l'Ufficio tecnico comunale~~ lo Sportello Unico per l'Edilizia ed assumendone i contenuti del progetto strutturale presentato. In questo caso l'eventuale elemento simbolico di correlazione (freccia a due punte) deve essere inteso come freccia a una sola punta (entrante nella UMI o edificio con titolo abilitativo già rilasciato).



23. Nei casi in cui si rende necessario che la progettazione strutturale sia effettuata sulla base di un'unica Unità di Analisi, la tavola di perimetrazione delle UMI individua le "Unità di analisi" con elementi simbolici di correlazione (freccie o pallini) che distinguono i seguenti livelli di contiguità:

- la **freccia a due punte** indica la correlazione fra due UMI contigue (con esito E, B o C, in tutto o in parte) per le quali è prevista un'unica Unità di Analisi:


a) Quando la freccia a due punte collega una UMI con esito E con una o più UMI pure con esito E, il progetto strutturale delle due UMI contigue, correlate dalle frecce, dovrà essere sviluppato in forma partecipata dai progettisti incaricati, al fine di valutare gli effetti reciproci prodotti dagli interventi progettati per l'una e per l'altra UMI e allo scopo di redigere una Dichiarazione congiunta, corredata da documentazione idonea a dimostrarne le risultanze e da quella eventualmente prevista dalle Ordinanze commissariali, e firma di entrambi sottoscritta da tutti i progettisti, che asseveri che le opere progettate per ciascuna UMI non riducono il livello di sicurezza dell'UMI contigua delle UMI contigue correlate; Nel caso di più di due UMI contigue collegate da frecce a due punte, l'Unità di Analisi comprende tutte le UMI concatenate.

23. Nei casi in cui si rende necessario che la progettazione strutturale sia effettuata sulla base di un'unica Unità di Analisi, la tavola di perimetrazione delle UMI individua le "Unità di analisi" con elementi simbolici di correlazione (freccie o pallini) che distinguono i seguenti livelli di contiguità:

- la **freccia a due punte** indica la correlazione fra due UMI contigue (con esito E, B o C, in tutto o in parte) per le quali è prevista un'unica Unità di Analisi:

b) quando la freccia a due punte collega due UMI contigue, di cui una con esito E e l'altra con esito B o C:

- qualora i proprietari dell'edificio con esito B o C intendano limitarsi ad interventi di riparazione e rafforzamento locale (come loro consentito), che non interferiscono con gli edifici contigui, tali interventi possono essere eseguiti in forma autonoma. In questo caso la freccia a due punte deve essere considerata come una freccia a una sola punta (entrante nella UMI con esito B o C),
- qualora i proprietari dell'edificio con esito B o C intendano procedere ad un intervento di miglioramento sismico il progetto strutturale delle UMI contigue dovrà essere sviluppato in forma partecipata dai progettisti incaricati come nel caso di doppia freccia che colleghi due UMI contigue con esito E, producendo la documentazione indicata al precedente punto a);



23. Nei casi in cui si rende necessario che la progettazione strutturale sia effettuata sulla base di un'unica Unità di Analisi, la tavola di perimetrazione delle UMI individua le "Unità di analisi" con elementi simbolici di correlazione (freccie o pallini) che distinguono i seguenti livelli di contiguità:
- la **freccia a due punte** indica la correlazione fra due UMI contigue (con esito E, B o C, in tutto o in parte) per le quali è prevista un'unica Unità di Analisi:

c) quando la freccia a due punte collega due UMI contigue, entrambe con esito B o C, qualora i proprietari delle due UMI intendano limitarsi ad interventi di riparazione e rafforzamento locale (come loro consentito), che non interferiscono con gli edifici contigui, tali interventi possono essere eseguiti in forma autonoma. In questo caso la freccia a due punte non deve essere considerata;

- la **freccia a una sola punta** indica la correlazione fra una UMI con esito E, B o C contigua ad un edificio con esito A o fruibile (VVF), per i quali è prevista un'unica Unità di Analisi:
 - ~~nel caso di intervento di miglioramento sismico (obbligatorio per esito E), il progetto strutturale dell'UMI con esito E, B o C dovrà essere sviluppato comprendendo nella modellazione l'edificio contiguo con esito A o fruibile (VVF), che viene così coinvolto interamente nel calcolo, pur limitando l'intervento strutturale alla sola UMI con esito E, B o C. I proprietari dell'edificio contiguo con esito A o fruibile (VVF) sono tenuti a consentire l'accesso ai tecnici progettisti dell'UMI danneggiata (con esito E, B o C) affinché possano effettuare le rilevazioni necessarie.~~
 - nel caso di intervento di miglioramento sismico (obbligatorio per esito E), il progetto strutturale della UMI con esito E (oppure B o C, qualora i proprietari intendano procedere ad un intervento di miglioramento sismico) dovrà essere sviluppato comprendendo nella modellazione la porzione dell'edificio contiguo ritenuta strutturalmente coinvolta, che viene così compresa nel calcolo, pur limitando l'intervento strutturale alla sola UMI con esito E, B o C. I proprietari dell'edificio contiguo con esito A o fruibile (VVF), sono tenuti a consentire l'accesso ai tecnici progettisti dell'UMI danneggiata (con esito E, B o C) affinché possano effettuare le rilevazioni necessarie;
 - nel caso di interventi di riparazione o rafforzamento locale (consentiti solo per esito B o C), "il progetto e la valutazione della sicurezza potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati": non è pertanto necessario analizzare la struttura nel suo insieme e l'Unità di Analisi non viene quindi chiamata in causa.

